



OSSERVAZIONI ED EMENDAMENTI

***AL DISEGNO DI LEGGE AS 1819
DI CONVERSIONE DEL DL 159/07 RECANTE***

***“INTERVENTI URGENTI IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA, PER
LO SVILUPPO E L'EQUITA' SOCIALE”***

E

AL DISEGNO DI LEGGE AS 1817

***“DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE
DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE
DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2008)”***

Roma, 16 ottobre 2007

Il governo nel Consiglio dei Ministri dello scorso 28 settembre ha approvato contestualmente il disegno di legge finanziaria per il 2008 e il Decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159 *“Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale”* ora all’esame del Senato della Repubblica.

La manovra finanziaria decisa da Governo si inserisce in un contesto di forte critica al sistema politico ed istituzionale e in una congiuntura economica negativa che, in considerazione dello stato dei conti pubblici, impongono a tutti un esercizio di responsabilità verso il Paese.

In questo contesto si inserisce anche la rinnovata campagna per l’abolizione delle Province che in queste settimane è stata portata avanti da diversi esponenti politici e mezzi di informazione. Questa campagna confonde il problema dei costi della politica con il problema del riordino delle istituzioni e contraddice l’evoluzione degli assetti istituzionali degli ultimi decenni. Si pone in dubbio un livello istituzionale consolidato, quello provinciale, che rappresenta il punto di riferimento democratico del livello territoriale su cui è organizzata tutta la società italiana (partiti politici, sindacati, associazioni imprenditoriali, gruppi di volontariato...) e che, d’altro canto, esiste in tutti i paesi europei.

L’Unione delle Province d’Italia si aspetta che nel Parlamento sia invece ribadita la volontà di avviare un’opera di profondo riordino e razionalizzazione delle strutture pubbliche, in attuazione dell’art. 114 della Costituzione, che porti alla valorizzazione delle Province come istituzioni per il governo di area vasta, all’approvazione della Carta delle autonomie locali, all’attuazione dell’art. 119 della Costituzione in materia di federalismo fiscale. Il disegno di riordino istituzionale deve legare strettamente l’esercizio del potere alla responsabilità e costruire un sistema di finanziamento delle funzioni pubbliche che superi le logiche emergenziali e si basi sull’autonomia e sulla responsabilità di tutte le istituzioni della Repubblica.

Il Governo e le associazioni dei Comuni e delle Province hanno quest'anno impostato la discussione sulla manovra economica e sul patto di stabilità in modo diverso rispetto agli anni passati. E' stato inaugurato il metodo del confronto preventivo sui dati che sono alla base delle principali scelte di politica economica nella prospettiva dell'avvio del federalismo fiscale e della concertazione sulle strategie e sulle disposizioni in materia di finanza locale.

Nel mese di luglio è stato siglato tra il Governo e le autonomie territoriali un patto per ridurre i costi delle istituzioni e snellire la macchina amministrativa, nel quale è stato inserito l'impegno a ridurre il numero dei consiglieri comunali e provinciali e il numero dei componenti degli organi rappresentativi regionali e nazionali.

Il 27 settembre 2007 è stato stipulato un accordo tra Governo, Comuni e Province sul Patto di stabilità interno, in vista del DDL Finanziaria 2008, che ha previsto l'ampliamento delle possibilità di utilizzo degli avanzi, premiando le spese di investimento degli enti locali.

Questo confronto ha permesso di elaborare in modo più attento le disposizioni sugli enti locali contenute nel ddl finanziaria 2008 e nel D.L. 159/07, in modo da consentire, per la prima volta dopo molti anni, alcuni margini di una manovra di bilancio espansiva da parte dei Comuni e delle Province, anche al fine di contribuire al rilancio della dinamica degli investimenti per lo sviluppo dei territori e del Paese.

Vanno senza dubbio in questa direzione la soluzione individuata sul problema dell'utilizzo degli avanzi di amministrazione, attraverso le risorse messe a disposizione dal D.L. per il pagamento delle penali relative all'estinzione anticipata di mutui e prestiti, e l'introduzione delle nuove regole sulla competenza mista nel patto di stabilità.

Allo stesso tempo permangono alcune criticità in specifiche disposizioni normative sugli enti locali.

Vi è innanzitutto la necessità di migliorare la disposizione del D.L. 159/00 sugli avanzi di amministrazione per garantire la possibilità di riutilizzo negli anni seguenti

delle risorse non utilizzate negli ultimi due mesi del 2007 e prevedere modalità di rimborso che consentano effettivamente di ricorrere a questo strumento per l'estinzione anticipata dei mutui.

Relativamente al patto di stabilità, occorre superare i vincoli nella formulazione del bilancio di previsione previsti nel comma 684 della finanziaria 2007, che risulta incongruente rispetto all'ottica del saldo ibrido (competenza mista) previsto nel nuovo patto di stabilità.

Nella prospettiva del rilancio degli investimenti degli enti locali occorre prevedere una specifica disposizione nella legge finanziaria per il 2008 che, secondo quanto previsto nell'accordo del 27 settembre, premi effettivamente gli investimenti dei Comuni e delle Province e il corretto utilizzo delle risorse disponibili in bilancio, favorendo lo smaltimento dei residui passivi riferiti a diverse annualità precedenti, per il completamento o il collaudo di opere cantierate ed in corso di realizzazione.

Sempre nella prospettiva dell'incentivazione degli investimenti delle istituzioni del territorio occorre prevedere lo stanziamento di specifici fondi che consentano di moltiplicazione delle capacità di investimento in alcuni settori di rilevanza strategica, come le infrastrutture viarie e scolastiche e l'innovazione.

Relativamente ai costi della politica, ribadendo la posizione dell'UPI sulla riduzione del numero dei consiglieri e assessori provinciali contestualmente a quella dei componenti degli altri organi istituzionali, come previsto nell'accordo del luglio scorso, si esprime una forte critica rispetto alla previsione relativa alla limitazione degli importi dei gettoni attualmente corrisposti ai consiglieri, che non porterebbe comunque a significativi risparmi di spesa.

Decreto Legge 1 ottobre 2007, n.159
“Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale”

EMENDAMENTO

Art. 11

Riformulare l’art. 11 nel modo seguente:

Art. 11 – Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, sono attribuiti, fino all’importo di 30 milioni di euro annui, contributi per incentivare l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per l’estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari da parte di province e comuni. I contributi sono corrisposti, ai comuni e alle province che ne fanno richiesta, per far fronte agli indennizzi, penali o altri oneri corrisposti in aggiunta al debito residuo a seguito delle estinzioni anticipate effettuate negli anni 2007, 2008 e 2009 e sulla base di una certificazione, le cui modalità sono stabilite con un decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie locali, entro il 30 ottobre 2007. I contributi sono attribuiti fino alla concorrenza del complessivo importo di 90 milioni di euro per il triennio 2007-2009, garantendo comunque l’ulteriore utilizzazione di eventuali residui dell’anno precedente.

Motivazione:

la riformulazione dell’articolo mira ad eliminare il fondo ordinario dei trasferimenti erariali, quale canale di finanziamento di tali contributi: tale sistema non garantisce alcun contributo per tutti quegli enti che hanno azzerato i trasferimenti erariali, ed è a rischio per tutti quegli enti che non attivano mai le procedure di “tiraggio” poiché non raggiungono il limite di giacenza che le consentono.

Altro obiettivo da garantire è quello riferito alla possibilità di utilizzare anche i fondi relativi all’anno precedente nel caso in cui non fosse stato possibile spenderli: se infatti 30 milioni annui può essere una cifra congrua per gli anni 2008 e 2009, per il 2007 possono essere eccessivi, considerando che il tempo di attivazione è il solo ultimo bimestre dell’anno. Va garantita dunque anche l’utilizzazione dei residui dell’anno 2007.

Decreto Legge 1 ottobre 2007, n. 159
“Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale”

EMENDAMENTO

Art. 19

Dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) sostituire le parole “*diecimila euro*” con le parole “**cinquantamila euro**”

Motivazione:

l’emendamento innalza la soglia di riferimento per la procedura di verifica da 10.000 a 50.000 euro.

Decreto Legge 1 ottobre 2007, n. 159
“Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale”

EMENDAMENTO

Art. 19

Dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) al comma 2, dopo le parole “da adottare” sono aggiunte le seguenti “, previo parere della Conferenza Unificata Stato Regioni Autonomie Locali”

Motivazione:

l’emendamento consente al sistema delle regioni e degli enti locali di essere coinvolto nella predisposizione della normativa attuativa del sistema di pagamento

Decreto Legge 1 ottobre 2007, n. 159
“Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale”

EMENDAMENTO

Art. 19

Eliminare la lett. c)

Motivazione:

l’emendamento elimina la possibilità di emanare un regolamento che modifichi l’importo-soglia in alto o in basso.

DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA PER IL 2008 (AS 1817)

EMENDAMENTO

Art. 5

(Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario)

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

“20-bis. Al decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale, all’articolo 6 la parola “disponibile”, ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: “impegnata””.

Motivazione:

la sostituzione della “potenza impegnata” con la “potenza disponibile” avvenuta con il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (in vigore dal 1° giugno 2007), crea incertezza alle Province sull’ammontare del gettito dell’addizionale all’accisa sull’energia elettrica di propria spettanza. Infatti la potenza disponibile risulta spesso maggiore della potenza impegnata dichiarata, con il risultato di superare la soglia dei 200 kw, oltre i quali il gettito dell’addizionale all’accisa viene versato all’erario anziché alle Province. Di conseguenza si chiede di ripristinare la dizione originaria.

DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA PER IL 2008 (AS 1817)

EMENDAMENTO

Art. 5

(Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario)

Dopo il comma 33 aggiungere il seguente:

33.bis. Al fine di garantire la tracciabilità dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabile civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono apportate le seguenti modifiche normative:

- a) all'art. 9, co.2 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, dopo le parole "all'Ufficio del Registro" aggiungere le parole: "e alle Province";**
- b) all'art. 4, comma 2, del Dm 14 dicembre 1988, n. 457, dopo le parole "all'anagrafe tributaria" aggiungere le parole "e alle Province competenti";**
- c) all'art. 53, co. 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole "alle autorità" aggiungere le parole "e province".**

Motivazione:

Le Province, che gestiscono un gettito di una imposta di cui non sono titolari, non hanno la possibilità di effettuare un monitoraggio sui flussi di cassa, che risultano di fatto molto variabili nel corso dei mesi o anche rispetto agli stessi mesi degli anni precedenti. Esiste dunque un interesse diretto della Provincia a poter effettuare un controllo sui propri crediti. Per questo si chiede di avere conoscenza delle rendicontazioni analitiche delle compagnie assicuratrici, anche al fine di poter incrociare tale dato con quelli della Motorizzazione e della residenza.

DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA PER IL 2008 (AS 1817)

EMENDAMENTO

Art. 5

(Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario)

Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:

41-bis. Al decreto legislativo 4 aprile 2006, n.152 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere la lettera n.) dell'art. 264, comma 1;**
- b) all'ultima parte del comma 1, art. 238 è aggiunta la seguente frase: "E' fatta salva, nella nuova tariffa, l'applicazione del tributo di cui all'art. 19 del dlgs. 30 dicembre 1992, n.504 di cui al presente articolo".**

Motivazione:

E' assolutamente necessario far decadere la norma che ha abrogato l'addizionale provinciale al tributo ambientale, contenuta nel dlgs. 152/06: sebbene il decreto correttivo del codice ambientale riporta tale emendamento, i tempi di approvazione (già slittati di un anno) rischiano di porre concretamente in dubbio l'incasso di oltre 200 milioni di euro per le Province. L'emendamento proposto mira ad una abrogazione certa entro la fine dell'anno 2007 e garantisce altresì che tale addizionale resti vigente anche nel caso di trasformazione in tariffa. .

DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA PER IL 2008 (AS 1817)

EMENDAMENTO

Art. 10

(Modifiche al patto di stabilità interno degli enti locali)

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e.bis) il comma 682 è sostituito dal seguente:

Ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno i trasferimenti statali sono conteggiati, in termini di competenza e di cassa, nella misura a tale titolo comunicata dall'amministrazione statale interessata, anche per la parte in conto residui attivi.

I trasferimenti regionali sono conteggiati con le medesime modalità previste al precedente capoverso, previa adozione di un atto formale della Regione.

Motivazione:

è necessario dare chiarezza circa il corretto computo dei trasferimenti proveniente da Stato e Regioni all'interno del saldo utile ai fini del patto.

DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA PER IL 2008 (AS 1817)

EMENDAMENTO

Art. 10

(Modifiche al patto di stabilità interno degli enti locali)

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere:

f-bis) Al comma 683 dopo “all’estinzione anticipata dei prestiti.” è aggiunto il seguente periodo: “Nel saldo finanziario non sono considerate le entrate in conto capitale riscosse e da impiegare negli anni 2008, 2009 e 2010 purchè depositate alla data del 31 dicembre in un apposito conto presso la Banca d’Italia.

Motivazione:

l’emendamento si propone di sterilizzare per il futuro le dinamiche temporali dei flussi di cassa con particolare riguardo alle entrate in conto capitale incassate anticipatamente in un esercizio ma utilizzate solo negli esercizi successivi al verificarsi dei stato avanzamento lavori delle opere per le quali dette somme sono state concesse.

DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA PER IL 2008 (AS 1817)

EMENDAMENTO

Art. 10

(Modifiche al patto di stabilità interno degli enti locali)

Al comma 1, dopo la lett. e-bis) inserire la seguente:

e-ter) dopo il comma 682 è aggiunto il seguente.

682-bis. Al fine di favorire il completamento delle opere cantierate ed in corso di realizzazione è consentito il pagamento in conto residui di parte capitale antecedenti al 31.12.04. Tali somme non sono considerate ai fini del patto di stabilità interno.

Motivazione:

l'emendamento riferito ai residui nasce dalla opportunità di consentire un efficace smaltimento dei residui passivi riferiti a diverse annualità precedenti, destinati al completamento di opere o al loro collaudo. Il problema è fortemente avvertito in tutti quegli enti che nel corso degli anni 2001-2002- 2003 e 2004 hanno avviato numerose operazioni di investimento (opere, ristrutturazioni, manutenzione, ecc) ma hanno poi successivamente scontato i meccanismi di contrazione della spesa imposti dal patto di stabilità interno.

DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA PER IL 2008 (AS 1817)

EMENDAMENTO

Art. 10 (Modifiche al patto di stabilità interno degli enti locali)

Al comma 1 la lett. g) è così riformulata:

g) al comma 684 le parole “dall’anno 2007” sono sostituite dalle parole “per l’anno 2007”

Motivazione:

con tale emendamento si intende limitare temporalmente l’applicazione del comma 684 per l’anno 2007. Infatti in un’ottica di “doppio saldo puro” la norma aveva lo scopo di realizzare un bilancio di previsione che tenesse conto dell’obiettivo programmatico del patto.

Con l’introduzione del saldo ibrido, invece, viene meno la coerenza di una applicazione di tale meccanismo anche per gli anni 2008 e seguenti, poiché l’ordinamento contabile e finanziario degli enti locali non consente la predisposizione di un bilancio di previsione che includa anche i flussi di cassa futuri connessi alla parte capitale.

DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA PER IL 2008 (AS 1817)

EMENDAMENTO

Art. 10

(Modifiche al patto di stabilità interno degli enti locali)

Al comma 1, lett. h) eliminare le parole: “La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno”.

Al comma 1, eliminare la lett. l)

Motivazione:

Gli emendamenti riferiti alle lett. h ed l scaturiscono dalla necessità di non penalizzare gli enti locali, in caso di mancato invio delle relative comunicazioni al Mef, sanzionandoli con il mancato rispetto del patto.

DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA PER IL 2008 (AS 1817)

EMENDAMENTO

Art. 10

(Modifiche al patto di stabilità interno degli enti locali)

Al comma 1, eliminare la lett. m).

Motivazione:

L'emendamento alla lettera m) sottolinea la necessità che non si intervenga a modificare ovvero frenare i flussi di prelevamento dai conti di tesoreria in maniera indefinita e unilaterale.

DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA PER IL 2008 (AS 1817)

EMENDAMENTO

Art. 12 (Disposizioni varie per gli enti locali)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Fino al 31 dicembre 2010, la determinazione degli importi dell'IVA da rimborsare alle province ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, e dell'articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' effettuata al lordo delle quote dell'IVA spettanti alle regioni a statuto ordinario in base alla normativa vigente. E' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 per ristorare le province dei maggiori oneri sostenuti nel triennio 2004, 2005, 2006 e 2007 in cui il rimborso e' stato operato al netto delle suddette quote di compartecipazione.

Motivazione:

Si tratta della copertura dell'onere relativo all'Iva sui contratti di servizio di trasporto pubblico locale, relativamente alle annualità 2004 e seguenti. Con l'articolo 3, comma 25 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) si era finalmente data soluzione al mancato rimborso dell'onere relativo ad una quota parte (circa il 50%) dell'Iva pagata alle aziende di trasporto pubblico locale con cui erano stati stipulati i contratti di servizio post riforma, relativamente alle annualità 2001, 2002 e 2003, che fino a quel momento era rimasto a carico dei bilanci provinciali. Di fatto, erano stati stanziati nel bilancio statale i fondi per procedere al rimborso nei confronti degli enti locali delle seguenti quote: nel 2004 venne assegnata la quota del mancato introito 2001, nel 2005 venne assegnata quella relativa al mancato introito 2002 e nel 2006 è stata assegnata quella relativa al mancato introito 2003. Allo stato attuale, non è, viceversa, stata inserita alcuna previsione di stanziamento per procedere al ristoro agli enti locali delle quote iva sui trasporti pubblici locali relative agli anni 2004, 2005, 2006. L'emendamento proposto pone rimedio a tale lacuna, che grava per importi significativi sui bilanci degli enti locali.

DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA PER IL 2008 (AS 1817)

EMENDAMENTO

Art. 14

(Contenimento dei costi per la rappresentanza nei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e degli assessori comunali e provinciali)

Eliminare il comma 8

Motivazioni:

la disposizione impone alle amministrazioni locali di riportare gli importi dei gettoni attualmente corrisposte ai consiglieri comunali e provinciali ai limiti previsti dal D.M. entro trenta giorni: si tratta di un obbligo che comporta un impegno delle amministrazioni e che non porterebbe comunque a risparmi significativi sui costi della politica, soprattutto se messo in relazione con quanto previsto in modo strutturale relativamente alla riduzione del numero dei consiglieri comunali e provinciali.

DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA PER IL 2008 (AS 1817)

EMENDAMENTO

Art. 36 (Edilizia scolastica, penitenziaria e sanitaria)

All'art. 36, dopo il comma 7 inserire il seguente:

“8. All’art. 1, comma 625, della legge n. 296/07 sostituire le parole: “*anni 2008 e 2009*” con le parole “*anni 2008, 2009 e 2010*”. All’art. 1, comma 625, della legge n.296/07 sostituire le parole “*100 milioni di euro*” con le parole “*150 milioni di euro*””

Motivazione:

Gli emendamenti innalzano di 50 milioni annui lo stanziamento a favore dell’attivazione dei piani di edilizia scolastica per gli anni 2008 e 2009 (e proroga la stessa somma anche per il 2010), finalizzata alla messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte dei competenti enti locali

DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA PER IL 2008 (AS 1817)

EMENDAMENTO

ARTICOLO AGGIUNTIVO

Dopo l'art. 36 inserire il seguente:

“Art. 36 bis (Interventi per la viabilità provinciale)

- 1. Al fine della realizzazione da parte delle Province di opere di sistemazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria a fini della e riqualificazione di strade classificate provinciali, è istituito presso il Ministero delle Infrastrutture un apposito fondo destinato alla copertura in conto interessi delle aperture di credito che le Province attiveranno presso la Cassa Depositi e prestiti.**
- 2. A tal fine le Province adottano entro il 31.3.08 un piano di interventi, anche sulla base delle informazioni desunte dal catasto stradale, da inviare al Ministero delle Infrastrutture che, verificata la coerenza e congruenza con la viabilità di interesse nazionale, anche in riferimento ai piani regionali, stabilisce le priorità di intervento per la copertura dei relativi costi in conto interessi, con apposito decreto ministeriale, previo parere della Conferenza Unificata.**
- 3. Per il Fondo di cui al comma 1 è autorizzato lo stanziamento di 25 milioni di euro annui per il 2008, 2009 e 2010..**

Motivazione:

Si richiama l'attenzione sulla necessità di un forte investimento sulle infrastrutture di viabilità provinciale, stante gli obiettivi di riduzione dell'incidentalità previsti dalla UE e il ruolo sempre crescente della c.d. viabilità secondaria.

I 140 mila km di strade provinciali sono sempre più elementi funzionali ai grandi snodi viari autostradali nazionali, e devono poter garantire una costante efficienza e supporto alle esigenze del flusso veicolare.

DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA PER IL 2008 (AS 1817)

EMENDAMENTO

Art. 49

(Utilizzo più razionale delle risorse disponibili per i beni e le attività culturali)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il riconoscimento, il rispetto e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, previsti nella convenzione Unesco ratificata dal Parlamento italiano, si realizzano attraverso un processo di ampia partecipazione dei territori, garantendo il coinvolgimento delle comunità, dei gruppi, nonché degli individui che mantengono e trasmettono tale patrimonio culturale. Per le finalità di cui al capoverso precedente, le Province assumono il ruolo di coordinamento del territorio e di interlocutore diretto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Motivazione: Recentemente il Parlamento italiano ha finalmente ratificato la Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, sancendo per l'Italia l'importanza che rivestono le tradizioni delle comunità locali per la valorizzazione delle identità culturali dei territori, finalizzati anche ad una crescita socio – economica sostenibile e solidale, rispettosa dei luoghi, delle persone e della loro storia, come peraltro ribadito nelle giornate del 29 e 30 settembre 2007 in occasione della ratifica della convenzione Unesco, organizzate a Roma dal Ministero per i beni e le attività culturali in collaborazione con l'UPI, in concomitanza con le Giornate Europee del Patrimonio, le giornate della Cultura Immateriale, un'iniziativa volta alla conoscenza dell'importanza della cultura immateriale per lo sviluppo delle nazioni.

Le Province, in relazione al ruolo istituzionale di area vasta che ricoprono, come ente di livello intermedio tra la regione e i comuni, possono esercitare un peso decisivo e strategico nell'applicazione del nuovo trattato recentemente ratificato, individuando per ciascun territorio i beni immateriali che lo costituiscono e lo caratterizzano, e definire i valori di identità culturale dello stesso territorio che possono, opportunamente valorizzati e salvaguardati, diventare potenzialità per lo sviluppo dei territori stessi.

DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA PER IL 2008 (AS 1817)

EMENDAMENTO

Art.76

(Contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche: auto di servizio, corrispondenza postale, telefonia, immobili)

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente comma:

“13 bis – Al fine di incentivare l’attuazione negli enti locali di quanto stabilito dal comma 7, i Comuni e le Province che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono ricorrere alla concessione di mutui per investimenti in infrastrutture e servizi di innovazione tecnologica, volti ad aumentare l’efficienza dell’azione amministrativa e il miglioramento della qualità dei servizi nei confronti dei cittadini e delle imprese. Gli oneri relativi all’ammortamento degli interessi per i mutui di cui al presente comma sono posti a carico di un apposito stanziamento assegnato al CNIPA, di importo annuo pari a 10 milioni di euro, per il triennio 2008 – 2010. Con decreto del Ministro delle riforme e dell’innovazione nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Unificata, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti, le modalità e i tempi per il ricorso al predetto stanziamento.

Motivazioni.

La previsione del contenimento delle spese di funzionamento per cui le amministrazioni pubbliche adottano piani triennali per razionalizzare l’utilizzo delle dotazioni strumentali anche telefoniche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio deve essere accompagnata da un piano di incentivi per gli enti locali per gli investimenti di innovazione tecnologica che favoriscano l’efficienza amministrativa e la qualità dei servizi.

DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA PER IL 2008 (AS 1817)

EMENDAMENTO

Art. 92

(Contenimento degli incarichi, del lavoro flessibile e straordinario nelle pubbliche amministrazioni)

L' Art. 92 è sostituito dal seguente:

(Incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni e forme contrattuali flessibili)

1. Al comma 6, dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le parole "di comprovata competenza" sono sostituite dalle seguenti: "di particolare e comprovata specializzazione professionale".

2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2 bis. All'articolo 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il primo periodo è sostituito dal seguente "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica del patto di stabilità interno, gli enti sottoposti al patto contribuiscono al contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche-amministrative".

3. L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:

"Articolo 36

(Utilizzo di contratti di lavoro flessibile)

1. Le amministrazioni possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, fino al termine massimo di tre anni, per motivate e oggettive ragioni di realizzazione di attività progettuali o attività istituzionali temporanee.

2. Le amministrazioni non possono stipulare con lo stesso lavoratore contratti di lavoro a tempo determinato che superino la durata complessiva di **tre** anni. In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o l'utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale.

3. Le amministrazioni fanno fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali attraverso l'assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a **dodici mesi** non rinnovabile.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva.

5. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

6. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. Le amministrazioni pubbliche che operano in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono effettuare assunzioni ad alcun titolo per il triennio successivo alla suddetta violazione.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del presente decreto. Sono altresì esclusi i contratti relativi alla preposizione ad organi di direzione e di controllo delle amministrazioni pubbliche, nonché i contratti stipulati per l'attuazione di progetti europei, nazionali o regionali.

8. Gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno e che comunque abbiano una dotazione organica (o *personale in servizio*) non superiore alle 15 unità e gli enti del servizio sanitario nazionale in relazione al personale infermieristico (o *al personale addetto ai servizi infermieristici*) possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione.

Motivazioni

La riformulazione dell'art. 92 proposta si propone l'obiettivo di dettare disposizioni in materia di personale che siano rispettose dell'autonomia degli enti territoriali; l'autonomia istituzionale e organizzativa di tali enti è un principio imprescindibile, pertanto deve risultare garantita la possibilità per le amministrazioni di occuparsi della gestione del personale atto allo svolgimento delle funzioni di competenza delle stesse.

Si propone per questo una riformulazione più rispettosa dell'autonomia degli enti dell'art. 1, comma 557, della legge 296/06.

Allo stesso tempo si propone la soppressione del comma 1 dell'art. del D.Lgs. 165/01 come riformulato nel ddl finanziaria 2008: "Le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Le medesime non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa se non per esigenze stagionali per periodi non superiori a tre mesi".

Il divieto, pressoché assoluto, di ricorso alle forme contrattuali di lavoro flessibile, comporterebbe una grave limitazione dell'autonomia degli enti territoriali, allo stesso tempo, rischia di espellere dalle pubbliche amministrazioni personale con competenze specifiche, anche assunto per progetti di rilevanza regionale, nazionale, europea..

Fermo restando il principio costituzionale della selezione con evidenza pubblica per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, il lavoro flessibile deve essere consentito all'interno del quadro di autonomia degli enti territoriali; e il criterio da seguire è quello di riconoscere l'importanza e l'utilità dei contratti a tempo determinato, nei limiti delineati.

L'art. 2 bis di nuovo inserimento intende consentire alle amministrazioni di ricorrere al lavoro flessibile sia per attività progettuali – legando quindi il tempo del contratto al tempo necessario per l'attuazione del progetto – sia per attività istituzionali di natura effettivamente limitata nel tempo.

Riguardo l'utilizzo di tale modalità contrattuale, si propone, con gli emendamenti ai commi 2 e 3, una riformulazione dei termini e delle condizioni di accesso fondata, prima di tutto, su dati di esperienza. La valutazione dell'esperienza è necessaria affinché il ricorso a forme contrattuali flessibili sia esteso in una maniera certamente più ragionevole e in armonia con i percorsi di stabilizzazione del personale programmati dagli enti.